

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 - Oggetto dell'atto di liberalità

Art. 4 - Definizione di modico valore

Art. 5 - Iniziativa

Art. 6 - Offerta di donazione ed istruttoria

Art. 7 - Accettazione e rinuncia alla donazione

CAPO II – DONAZIONI MODALI E PROMISSORIE

Art. 1 - Donazione modale

Art. 2 - Donazione promissoria

CAPO III – NORME FINALI

Art. 1 - Eredità e lasciti testamentari

Art. 2 - Riconoscimenti

Art. 3 - Esclusioni

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

Art. 5 - Norma di rinvio

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 1 – Finalità ed obiettivi

1. Il presente regolamento, ad integrazione delle norme contenute nel Codice Civile, disciplina i criteri e le modalità da adottare in occasione degli atti di liberalità a favore del Comune di Montelupo Fiorentino.
2. Gli obiettivi che si intende perseguire sono:
 - a) la prevenzione di eventuali conflitti di interesse;
 - b) il rispetto dei principi generali di buon andamento della Pubblica Amministrazione, quali uguaglianza ed imparzialità, trasparenza, correttezza e buona fede;
 - c) l'adozione di regole generali e di idonei strumenti e/o azioni di vigilanza successivi all'acquisizione di beni, in modo da poter assicurare il contrasto all'illegalità.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è disciplinato dalle norme di cui:
 - artt. 769 e ss. del Codice Civile, Libro II, Titolo V;
 - artt. 1803 e ss. del Codice Civile, Libro IV, Titolo III;
 - REG. UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dalla vigente normativa di riferimento;
 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - Codice di comportamento del Comune di Montelupo Fiorentino.

Art. 3 – Oggetto dell'atto di liberalità

1. L'erogazione liberale a favore del Comune può consistere:
 - a) nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili senza vincoli od oneri particolari (donazione libera);
 - b) nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili con uno scopo e/o condizioni predeterminate (donazione modale);
 - c) nella donazione che risulta dall'assunzione di un'obbligazione di fare (promessa), in capo al donante, che ha per oggetto la prestazione di una fornitura e/o di un servizio (donazione promissoria).

Art. 4 - Definizione di modico valore

1. Gli atti di liberalità definiti di modico valore sono perfezionati con le modalità e le forme previste dall'art. 783 del Codice Civile e sono valide a tutti gli effetti.

Fuori dai casi definiti di modico valore, la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile o del segretario comunale, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del Codice Civile.

2. Si definiscono, ai sensi del presente regolamento, di modico valore la donazioni:

- a) di importo singolarmente non superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00);
- b) di importo superiore ad € 40.000,00 qualora la somma derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni;
- c) che si riferiscono a contributi destinati esclusivamente a sostenere i costi di organizzazione riguardanti eventi formativi, convegni ecc. che siano contabilizzati direttamente dal servizio competente dell'Ente stesso.

3. Qualora la donazione non abbia ad oggetto somme di denaro, compete al donante una stima del valore del bene. Nel caso in cui la stima appaia palesemente errata il Comune può rivolgersi ad esperti, interni o esterni all'amministrazione comunale, al fine di verificare la congruità della valutazione del donante.

4. Spetta alla Giunta Comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico sull'accettazione o rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per il qual caso, la competenza spetta al Consiglio comunale.

La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Responsabile competente a norma dell'art. 107 del D.lgs n. 267/2000.

Art. 5 – Iniziativa

1. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente, ovvero per sollecitazione della Giunta rivolta alla cittadinanza, finalizzata all'acquisizione di risorse.

2. In esecuzione di tale indirizzo di Giunta è predisposto dal Responsabile del Servizio competente per materia apposito avviso.

L'avviso è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente inviato ai soggetti interessati.

3. L'avviso deve riportare che, a fronte dell'erogazione liberale, non corrisponde alcun interesse, prestazione o beneficio da parte del Comune, nonché specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

Art. 6 – Offerta di donazione ed istruttoria

1. L'offerta di donazione da parte di soggetti terzi, sia nel caso in cui l'iniziativa provenga da soggetti terzi, sia nell'ipotesi in cui consegua alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 2, è formalizzata con una dichiarazione scritta di intenti del donante, indirizzata Sindaco, secondo i modelli allegati al presente regolamento sotto la lett. A) e B).

2. La lettera di intenti segnala la disponibilità a donare un bene o una somma di denaro per mero spirito liberale e può indicare eventuali vincoli di utilizzo per specifica finalità e/o destinazione del bene o dello stanziamento in denaro, nonché, eventualmente, la motivazione della liberalità.

La lettera di intenti dovrà necessariamente contenere:

- la lista dei beni o la somma che si intende donare;
- il valore dei beni;
- la documentazione fotografica dei beni oggetto della donazione.

3. Le società commerciali ed i liberi professionisti che intendono donare denaro, attrezzature, altra utilità o vantaggi al Comune di Montelupo Fiorentino, in coerenza alla legge n. 190/2012, devono altresì inserire apposita attestazione di insussistenza di ragioni diverse dallo spirito di liberalità, volte cioè all'ottenimento o al mantenimento di affari o vantaggi indebiti o illegali, né interessi attuali in procedure di acquisizione di beni e servizi in corso con il Comune.

4. Gli uffici comunali provvederanno a:

- verificare che la proposta di donazione sia completa di tutte le necessarie informazioni, a seconda dell'oggetto della donazione, invitando eventualmente il proponente a integrare la lettera di intenti;
- ad adottare gli atti negoziali (anche nella forma dell'atto pubblico) e/o amministrativi per formalizzare l'accettazione a seguito dell'adozione della delibera da parte della Giunta o del Consiglio.

Art. 7 – Accettazione e rinuncia alla donazione

1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il soggetto donante ed il soggetto esecutore della prestazione, qualora diverso dal donante, abbiano i requisiti di carattere generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dal vigente Codice degli appalti e delle concessioni.

2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può, in ogni caso, motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.
4. Le donazioni libere di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) saranno impiegate dal Comune per le finalità che ritiene più appropriate in aderenza alle finalità istituzionali.
5. Le donazioni aventi ad oggetto beni mobili, somme di denaro, beni mobili o universalità di mobili sono accettate con delibera di Giunta comunale, quelle aventi ad oggetto beni immobili sono di competenza del Consiglio comunale.

CAPO II- DONAZIONI MODALI E PROMISSORIE

Art. 8 – Donazione modale

1. La donazione modale è un contratto di donazione gravato da un *modus*, cioè da un onere a carico del donatario che, tuttavia, non può esservi tenuto, al momento del suo adempimento, oltre i limiti del valore della cosa donata.
2. Il valore dell'onere (*modus*) che grava sul donatario dovrà essere oggetto di valutazione patrimoniale al momento dell'adozione della delibera di cui al precedente art. 7 comma 5.
3. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
4. La donazione modale può essere a favore di tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni che il Comune eroga alla cittadinanza.
Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà del Comune di non accettare la donazione come stabilito dal precedente art. 7 comma 3.
5. La donazione modale può riguardare anche beni immobili che determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune, ma che sono vincolati da utilizzi, destinazioni d'uso ed impieghi dichiarati dal donante.
In questo caso la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile secondo le modalità e le forme di cui all'art. 783 del Codice Civile.

Art. 9 – Donazione promissoria

1. La donazione promissoria consiste nell'assunzione di un'obbligazione di fare, in capo al donante, e può avere ad oggetto:

- a) la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o della collettività;
- b) la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o della collettività.

2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.

3. La donazione si perfeziona con la stipulazione di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelari dal Comune, deve prevedere:

- a) che l'esecuzione della fornitura o del servizio sia svolta da soggetto:
 - in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es. possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni);
 - operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione.
- b) Un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento danni a terzi o al Comune;
- c) l'estraneità del Comune rispetto a eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante e i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato e il relativo personale impiegato;
- d) il divieto di cessione del contratto di donazione;
- e) la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.

4. L'accettazione della donazione soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3. anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per legge alla Pubblica Amministrazione.

CAPO III – NORME FINALI

Art. 10 – Eredità e lasciti testamentari

1. Nel caso di successioni testamentarie, in cui il Comune sia istituito erede per la totalità o per quota del patrimonio del defunto, ovvero nel caso di lasciti testamentari disposti con testamento olografo o con testamento pubblico, si attiveranno le procedure previste dalla

legge necessarie alla eventuale accettazione dell'eredità, anche con beneficio d'inventario, e della assunzione delle determinazioni in relazione ai legati.

Art. 11 – Riconoscimenti

1. Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.
2. Il riconoscimento attribuito al donante non può consistere in una controprestazione tale da determinare un rapporto contrattuale assimilabile alla sponsorizzazione.

Art. 12 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica alle fattispecie di cui all'art. 20 del D.lgs n. 50/2016 in cui un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a proprie cura e spese, di un'opera pubblica.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso o dagli specifici contratti di sponsorizzazione, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 14 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, ivi compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di liberalità contenute nel Codice Civile e nella altre norme di legge.

ALLEGATO A – DICHIARAZIONE DI INTENTI DONAZIONE LIBERA

Alla cortese attenzione del
Sindaco di Montelupo Fiorentino

Io sottoscritto _____, in qualità di _____ con la
presente comunicazione dichiaro di volere donare al Comune di Montelupo Fiorentino:

- € _____ (somma di denaro);
- _____ (bene mobile);
- _____ (universalità di mobili);
- _____ (bene immobile – inserire i dati catastali)

Dichiaro altresì che il valore del bene oggetto della donazione ammonta ad €
_____.

Alla presente dichiarazione è allegato la seguente documentazione fotografica:

a) _____;

b) _____.

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI INTENTI DONAZIONE MODALE E/O
PROMISSORIA

Alla cortese attenzione del
Sindaco di Montelupo Fiorentino

Io sottoscritto _____, in qualità di _____ con la
presente comunicazione dichiaro di volere donare al Comune di Montelupo Fiorentino:

- € _____ (somma di denaro);
- _____ (bene mobile);
- _____ (universalità di mobili);
- _____ (bene immobile – inserire i dati catastali)
- Di voler prevedere a carico del Comune di Montelupo, quale parte donataria, il
seguente onere (modus): _____
_____(da compilarsi solo
nel caso di donazione modale);
- Di voler donare la seguente prestazione di una fornitura strumentale e/o servizio
strumentale all'attività del Comune o della collettività (da compilarsi solo nel caso di
donazione promissoria).

Dichiaro altresì che il valore del bene oggetto della donazione ammonta ad €
_____.

Alla presente dichiarazione è allegato la seguente documentazione fotografica:

- a) _____;
- b) _____.